

INTERNAL DEALING: CODICE DI COMPORTAMENTO

Principi generali

- art. 1 Ambito soggettivo di applicazione del Codice: i “*Soggetti Rilevanti*” e le “*Persone strettamente legate* ai soggetti rilevanti”
- art. 2 Operazioni soggette a comunicazione
- art. 3 Obblighi di comunicazione e relativi termini
- art. 4 Modalità di comunicazione alla Banca
- art. 5 Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni ed altri soggetti preposti all’attuazione del Codice
- art. 6 Modalità e termini di comunicazione della Banca
- art. 7 Sanzioni
- art. 8 Disposizioni finali
- art. 9 Entrata in vigore

* * * * *

Principi generali

Con il presente Codice di comportamento (di seguito anche denominato solamente “Codice”) si intende dare attuazione al disposto dell’art. 114, comma 7, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 152-sexies, 152-septies, 152-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito anche denominato solamente “Regolamento Emittenti”), modificati a seguito del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva “Market Abuse” con la Legge comunitaria n° 62/2005.

Tali disposizioni hanno il duplice obiettivo di aumentare la trasparenza sulle operazioni finanziarie che sono poste in essere da soggetti che, per l’incarico ricoperto o per i rapporti intrattenuti con l’emittente quotato BNL S.p.A. (di seguito denominata anche solo “Banca”), sono definiti dalla richiamata normativa “Soggetti Rilevanti” e di prevenire gli abusi di informazioni privilegiate.

La disciplina contenuta nel presente Codice sostituisce completamente, dalla data di entrata in vigore di cui al successivo art. 9, la precedente che traeva ispirazione dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.

art. 1 Ambito soggettivo di applicazione del Codice: i “Soggetti Rilevanti” e le “Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”

1. Ai sensi e per gli effetti del Codice, per “Soggetti Rilevanti” devono intendersi:
 - a. gli Amministratori della Banca;
 - b. i Sindaci effettivi della Banca;
 - c. i membri dell’Organismo di Controllo ex D.Lgs. 231/2001, qualora non rientranti nei precedenti punti a) e b);
 - d. il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali – laddove nominati – della Banca;
 - e. i Componenti del Comitato di Direzione;
 - f. ulteriori soggetti che nominativamente o attraverso la funzione da questi assolta siano individuati a mezzo di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - g. chiunque detenga una partecipazione¹ pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Banca, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Banca, laddove presenti.

2. Ai sensi dell’art. 152-sexies del Regolamento Emittenti, sono inoltre soggetti rilevanti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Banca, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale della Banca, come risultante dall’ultimo bilancio approvato².

3. Devono intendersi inoltre per “Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:
 - a. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
 - b. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) del presente comma sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - c. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
 - d. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a) del presente comma;
 - e. i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a) del presente comma.

¹ La partecipazione in questione deve essere calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti.

² Al momento della delibera di adozione del presente codice non risultano esservi soggetti che soddisfano tale requisito.

art. 2 Operazioni soggette a comunicazione

1. I Soggetti *Rilevanti* – individuati ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 del Codice – devono comunicare, con le modalità previste ai successivi artt.3 e 4, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, a qualsiasi titolo compiute, da loro stessi e dalle *Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti*, aventi ad oggetto:

- a) azioni emesse dalla Banca;
- b) strumenti finanziari collegati alle azioni emesse dalla Banca, dovendo per essi intendersi:
 - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni della Banca (ad es. opzioni, future, covered warrant, contratti a termine, securitised derivative, swaps, equity swaps);
 - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

Sono inoltre “strumenti finanziari collegati, laddove esistenti:

- b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Banca e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
- b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Banca, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale della Banca, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate.

2. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma del presente articolo, non sono oggetto di comunicazione:

- a. le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b. le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c. le operazioni effettuate dalla Banca e da società da essa controllate.

art. 3 Obblighi di comunicazione e relativi termini

1. Ai sensi dell’art.152 *octies* del Regolamento Emittenti i Soggetti Rilevanti, diversi da quelli indicati dall’art.1 comma 1 lett.g) del Codice, devono comunicare alla Consob ed alla Banca le operazioni di cui all’art.2 che precede, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione³.

³ Per “effettuazione” dell’operazione si considera il momento dell’avvenuto abbinamento dell’ordine con proposte contrarie (eseguito) e non il momento della liquidazione dell’operazione.

2. Ai sensi del richiamato art. 152 *octies* del Regolamento Emittenti i Soggetti Rilevanti, indicati dall'art.1 comma 1 lett.g) del Codice, devono comunicare alla Consob e pubblicare - mediante l'invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, ad almeno due agenzie di stampa ed alla Consob (ai sensi dell'art.66 commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti) - le operazioni di cui all'art.2 che precede, entro la fine del quindicesimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere effettuate dalla Banca, per conto dei Soggetti Rilevanti ivi indicati a seguito di specifici accordi. In particolare, coloro i quali hanno stipulato con la Banca un accordo in tal senso, dovranno comunicare le operazioni di cui all'art. 2 del Codice entro e non oltre il terzo giorno di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione, con le modalità stabilite dal successivo art. 4 del Codice.

art. 4 Modalità di comunicazione alla Banca

1. La comunicazione alla Banca delle operazioni di cui all'art.2 del Codice deve essere effettuata da ciascun *Soggetto Rilevante*, nei termini di cui all'art. 3 che precede, facendo pervenire al *Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato* di cui al successivo art. 5, il modulo allegato in copia al presente Codice, debitamente compilato e sottoscritto.

2. La trasmissione del modulo di cui al precedente comma deve avvenire a mezzo fax, al numero all'uopo indicato dalla Banca in apposita Comunicazione, oppure mediante l'inoltro del modulo medesimo all'indirizzo e-mail internaldealing@bnl.it. Il modulo in formato elettronico è reperibile nel sito della Banca (www.bnl.it).

art. 5 Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni ed altri soggetti preposti all'attuazione del Codice

1. Nel rispetto delle vigenti norme, con riferimento all'art. 152-*octies* del Regolamento Emittenti Consob, viene individuato quale *Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato* delle comunicazioni di cui al presente Codice, la funzione preposta agli organi statutari⁴, che opera secondo le modalità ed i termini stabiliti nel successivo art. 6.

2. Danno inoltre attuazione al presente Codice, in quanto istituzionalmente responsabili della gestione dei rapporti con i "*Soggetti Rilevanti*":

- a) la funzione centrale preposta agli organi statutari⁵, per quanto concerne gli Amministratori, i Sindaci effettivi della Banca, i membri dell'Organismo di Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ed i soci⁶ che risultano "Soggetti rilevanti" per la Banca;
- b) la funzione centrale preposta alle risorse umane⁷, per quanto concerne i *Soggetti Rilevanti* dipendenti della Banca;

⁴ Alla data della delibera la Segreteria Organi Statutari

⁵ Cfr. nota sub 4

⁶ Per tale categoria di Soggetti Rilevanti, per i quali alla Banca non deriva dalla legge alcun obbligo segnaletico, la Segreteria Organi Statutari è la funzione deputata alla gestione di eventuali richieste di accordi ai sensi dell'art. 152-*octies*, commi 5 e 6 del Regolamento Emittenti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

- c) la funzione centrale preposta alla gestione delle partecipazioni⁸, per quanto concerne *Soggetti Rilevanti* delle società controllate, eventualmente individuati a mezzo di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo che contemporaneamente lo stesso soggetto sia *Rilevante* anche all'interno della Banca; in tal caso si applica rispettivamente il disposto delle precedenti lettere a) o b), a seconda dei casi.

3. Le funzioni di cui al precedente comma 1 curano la gestione dei rapporti con i “*Soggetti Rilevanti*” di loro competenza, dandone opportuna informativa al *Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato*, con particolare riferimento:

- a) alla gestione degli accordi da prospettarsi ai “*Soggetti Rilevanti*” della cui gestione dei rapporti sono responsabili, in seguito ai quali la Banca effettua comunicazioni alla Consob per conto dei “*Soggetti Rilevanti*”;
- b) alla predisposizione ed alla consegna ai “*Soggetti Rilevanti*” dell’informativa con la quale si comunica l’avvenuta identificazione degli stessi, gli obblighi che ne derivano e le modalità operative per adempiervi;
- c) alla predisposizione e alla consegna ai “*Soggetti Rilevanti*”, dell’informativa con la quale si comunica la cessazione della qualifica di “*Soggetto Rilevante*” ai fini del presente Codice.

4. Il *Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato* di cui al presente Codice provvede ad istituire apposito protocollo per le comunicazioni ricevute e trasmesse, conservando copia delle medesime.

5. Le altre funzioni individuate nel presente articolo conservano tutta la documentazione scambiata con i “*Soggetti Rilevanti*” nella gestione dei rapporti con gli stessi (accordi, informative, ricevute di accettazione e ricezione, ecc.).

art. 6 Modalità e termini di comunicazione della Banca

1. Il *Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato*, di cui al precedente articolo, ricevuta la comunicazione da uno dei *Soggetti Rilevanti* diversi da quelli indicati dall’art.1 comma 1 lett.g) del Codice, provvede a pubblicare la medesima - mediante l’invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, ad almeno due agenzie di stampa ed alla Consob (ai sensi dell’art.66 commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti) - entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui è avvenuto il ricevimento.

2. Qualora i *Soggetti Rilevanti*, diversi da quelli indicati dall’art.1 comma 1 lett.g) del Codice, abbiano stipulato con la Banca un accordo affinché quest’ultima provveda per loro conto a trasmettere alla Consob la comunicazione circa le operazioni di cui all’art.2 del Codice, il *Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato*, laddove abbia ricevuto la comunicazione da parte del *Soggetto Rilevante* in questione nei termini previsti dal comma 3 dell’art.3 del Codice, provvede ad effettuare la comunicazione alla Consob entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell’operazione.

⁷ Alla data della delibera la Direzione Risorse Umane

⁸ Alla data della delibera la Direzione Partecipazioni

3. Le comunicazioni alla Consob ed al pubblico sono effettuate attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob⁹.

art. 7 Sanzioni

1. La violazione delle norme del Codice da parte di *Soggetti Rilevanti* che intrattengono con la Banca o con altre società del Gruppo un rapporto di lavoro dipendente o comunque ad esso assimilabile potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni che questa ha subito.

2. La violazione delle norme del Codice da parte di *Soggetti Rilevanti* che non intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la Banca o con altre società del Gruppo potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti al mandato e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti. Detta violazione, potrà, altresì, essere segnalata nel contesto della relazione degli amministratori al bilancio di esercizio dell'anno in cui essa si è verificata o in cui la Banca ne ha avuto notizia.

art. 8 Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione può prevedere, il divieto o la limitazione in determinati periodi di tempo, a tutti o ad alcuni dei *Soggetti Rilevanti*, di effettuare tutte o alcune delle operazioni oggetto di comunicazione ai sensi del presente Codice.

art. 9 Entrata in vigore

Il Codice entrerà in vigore alla data del 1 aprile 2006 per la Banca e per le società del Gruppo.

* * * * *

Allegato: Schema di comunicazione per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

⁹ La Banca accede attualmente, per tali comunicazioni, al circuito NIS (Network Information System) messo a disposizione da Borsa Italiana S.p.A.